



DECRETO DEL DIRIGENTE

Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Modifica dell'attribuzione a giudici onorari di pace delle indennità di direzione e regionale di cui all'art. 1 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8, così come modificati dall'art. 7, comma 1 lettera a), b) e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7.
Cap. U02011.0000

LA DIRIGENTE

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" e succ. mod. ed int.;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate";

Vista la legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 "Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace";

Vista la legge regionale 28 aprile 1995, n. 3 "Ulteriori disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Considerato quanto disposto, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta, dal comma 2 dell'art. 6 dell'anzidetto decreto legislativo n. 267 del 1992 e dall'art. 1 comma 1 dell'anzidetta legge regionale n. 3 del 1995;

Vista la legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige", così come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visto in particolare l'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni che dispone al comma 1 la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni di una indennità mensile di euro 800,00, in relazione alla funzione di direzione d'ufficio svolta e al comma 1-bis la corresponsione al giudice di pace coordinatore o facente funzioni che svolge le funzioni di direttore d'ufficio anche presso altre sedi vacanti di una maggiorazione mensile dell'indennità di direzione, di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge, pari ad euro 400,00 per la copertura della prima ulteriore sede e pari a euro 200,00 per la copertura della seconda ulteriore sede;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale le indennità di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni sono rideterminate rispettivamente in euro 806,40, 403,20 e 201,60 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Vista la circolare n. 1 di data 13 dicembre 1999 che fornisce note esplicative in merito alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzioni di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" e in particolare in riferimento all'art. 1 della legge sopracitata prevede che in nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di direzione e fatto salvo quanto disposto al comma 1-bis del medesimo articolo di legge, introdotto dall'art. 7, comma 1 lettera b) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7;

Visti i provvedimenti e da ultimo il decreto rep. n. 602-24/08/2023 della Dirigente della Ripartizione III in ordine all'indennità di direzione a giudici di pace coordinatori o facenti funzioni;

Visto l'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificato dall'art. 7 comma 1, lettera g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 il quale dispone la corresponsione di una indennità regionale pari ad euro 500,00 al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e ciò in relazione alle peculiari competenze e ai conseguenti impegni formativi aggiuntivi;

Vista ancora la deliberazione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 162 con la quale l'indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in euro 504,00 in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto in particolare il decreto rep. n. 25-13/01/2023 del Dirigente della Ripartizione III che dispone, fra l'altro, in ordine all'indennità regionale a giudici di pace;

Vista la circolare n. 3 del 26 marzo 2003 Prot. n. 13/VIC. PRES. con oggetto *legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzione di indennità a favore dei giudici di pace della Regione Trentino Alto-Adige"*. che dispone che *"l'indennità di direzione in esame non verrà corrisposta quando viene a cessare per qualsiasi motivo, non meramente occasionale o sporadico, lo svolgimento di funzioni di direzione d'ufficio. In particolare l'impedimento temporaneo che si protrae oltre un mese determinerà la cessazione della corresponsione dell'indennità di direzione. In analogia con quanto previsto per l'indennità di direzione anche l'indennità di rischio e l'indennità di bilinguità di cui agli art. 4 e 2 della legge regionale n. 8 del 1999 verranno a cessare qualora l'assenza del giudice di pace si protragga oltre un mese"*;

Tenuto conto delle modifiche apportate alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2021, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Tribunale di Rovereto prot. 172/2024, trasmesso alla Regione con nota prot. n. 350/2024 del 21 febbraio 2024 – Pi.Tre. RATAA/0005676/22/02/2024-A - con il quale viene disposta l'applicazione dell'avv. Marcello Mancini, giudice onorario di pace coordinatore f.f. nella sede di Riva del Garda, *"per le udienze civili e penali presso l'ufficio del giudice di pace di Rovereto di cui assumerà il coordinamento a decorrere dal 1° febbraio 2024 per un periodo di mesi 6"*;

Vista la comunicazione di data 9 febbraio 2024 dell'Ufficio del giudice di pace di Rovereto – Pi.Tre. RATAA/0004316/09/02/2024-A - che informa che la dott.ssa Paola Faccini è deceduta in data 9 febbraio 2024;

Visto il certificato di morte della dott.ssa Paola Facchini (Pi.Tre. RATAA/0005108/19/02/2024-A);

Accertata pertanto la necessità di procedere alla modifica dei provvedimenti citati relativi all'attribuzione ai giudici onorari di pace dell'indennità di direzione e dell'indennità regionale di cui rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 così come modificati dall'art. 7, comma 1 lettera a), b) e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, disponendo:

1. con decorrenza 1 febbraio 2024:

- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di direzione pari ad euro 806,40, alla giudice onoraria di pace dott.ssa Paola Facchini, non più coordinatrice f.f e direttrice d'ufficio della sede di Rovereto;
- l'attribuzione della maggiorazione mensile di euro 403,20 dell'indennità di direzione al dott. Marcello Mancini, giudice onorario di pace coordinatore f.f. e direttore d'ufficio della sede di Riva del Garda e giudice onorario di pace coordinatore f.f. e direttore d'ufficio della sede di Rovereto;

2. con decorrenza 10 febbraio 2024:

- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità regionale pari ad euro 504,00, alla giudice onoraria di pace dott.ssa Paola Facchini, deceduta in data 9 febbraio 2024;

Vista la legge regionale del 25 luglio 2023, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 11 agosto 2023 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 157 di data 11 agosto 2023 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021 e n. 107 del 7 giugno 2023 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici";

decreta

di modificare i provvedimenti in premessa citati relativi all'attribuzione ai giudici onorari di pace dell'indennità di direzione e dell'indennità regionale di cui rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8, così come modificati dall'art. 7, comma 1, lettera a), b), e g) della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, disponendo:

1. con decorrenza 1 febbraio 2024:

- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità di direzione pari ad euro 806,40, alla giudice onoraria di pace dott.ssa Paola Facchini, non più coordinatrice f.f e direttrice d'ufficio della sede di Rovereto;
- l'attribuzione della maggiorazione mensile di euro 403,20 dell'indennità di direzione al dott. Marcello Mancini, giudice onorario di pace coordinatore f.f. e direttore d'ufficio della sede di Riva del Garda e giudice onorario di pace coordinatore f.f. e direttore d'ufficio della sede di Rovereto;

2. con decorrenza 10 febbraio 2024:

- la cessazione della corresponsione mensile dell'indennità regionale pari ad euro 504,00, alla giudice onoraria di pace dott.ssa Paola Facchini, deceduta in data 9 febbraio 2024.

Alla spesa sopra disposta si farà fronte con i fondi impegnati con decreto del Dirigente della Ripartizione III rep. n. 12-09/01/2024 sul cap. U02011.0000 dello stato di previsione della spesa 2024.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi degli art. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito della Regione, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

RT/

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III

Eva Maria Kofler

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest'Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).